



UFF. DIR/MRT
PROT. 2014 0000 1486/AG
Oggetto: Corte Costituzionale – Sentenza n. 32/2014

Roma 03 MAR. 2014

*Ill. On.
Beatrice Lorenzin
Ministro della salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma*

*Ill.
Cons. Giuseppe Chinè
Capo dell'Ufficio Legislativo
Ministero della salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
g.chine@sanita.it*

*Gent.ma
Dr.ssa Marcella Marletta
Direttore Generale
Direzione Generale dei
dispositivi medici, del servizio
farmaceutico e della sicurezza
delle cure
Ministero della salute
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
m.marletta@sanita.it
dgfdm@postacert.sanita.it*

Come è noto, in data 25 febbraio u.s., è stata depositata la sentenza n. 32/2014, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 bis e 4 vices ter del D.L. 272/2005, convertito dalla L. 49/2006.

Con tali disposizioni, introdotte nel 2006 dalla legge di conversione del decreto legge, furono apportate importanti modificazioni al D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) di interesse per il servizio farmaceutico.

La pronuncia di illegittimità costituzionale pone, pertanto, significative conseguenze giuridiche ed operative sull'attività di gestione e dispensazione dei medicinali stupefacenti da parte del farmacista sul territorio e nei servizi ospedalieri. Infatti, alla luce della sopra

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

richiamata sentenza ed a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, dovrebbe, tornare in vigore il previgente regime contenuto nel Testo Unico in materia di stupefacenti, con tutte le criticità a ciò connesse (tabelle di classificazione delle sostanze; buoni acquisto; registro entrata-uscita; modalità di prescrizione e di dispensazione).


Peraltro, particolarmente rilevante e complessa appare anche la questione relativa all'applicabilità delle modifiche normative intervenute successivamente alla L. 49/2006. I giudici della Consulta hanno affermato che spetterà al giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto. Per quanto attiene al servizio farmaceutico, di grande importanza fu la L. 38/2010 che introdusse specifiche ed importanti semplificazioni in materia di cure palliative e della quale sarà necessario valutare, per specifiche disposizioni, la permanenza in vigore o meno.

In considerazione dell'enorme portata della questione e della necessità di individuare tempestivamente soluzioni operative che consentano di non paralizzare il servizio farmaceutico, la Federazione chiede a codesto spettabile Dicastero di voler cortesemente fornire tempestive direttive al fine di evitare per i pazienti i gravi disagi, ad oggi ipotizzabili, nell'approvvigionamento di medicinali stupefacenti e psicotropi.

Appare comunque necessario valutare l'urgente adozione di provvedimenti legislativi che assicurino la continuità del servizio farmaceutico ai cittadini.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)



Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it